



COMUNE DI ROCCASALE

(Prov. dell'Aquila)

MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO CIVILE



Prot. n. 883

Roccasdale, 04/05/2020

ORDINANZA N.5

Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid-19. **RIAPERTURA CIMITERO COMUNALE**

IL SINDACO

RICHIAMATO il Decreto legge 25/03/2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/04/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n.11285 del 01/04/2020 avente per oggetto "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione" con la quale al co.1 della lett. G è stato disposto che "i cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.50 del 30/04/2020 che al co.13 dispone che "i Sindaci con proprie ordinanze sono autorizzati a disciplinare le aperture dei cimiteri nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale;

VISTE le numerose richieste pervenute all'Amministrazione comunale circa l'esigenza di riaprire il cimitero cittadino;

RITENUTO che l'attuale situazione relativa al contagio da COVID-19 consenta, in Comune, di assecondare le predette richieste;

TENUTO conto delle dimensioni dei cimiteri cittadini, che consentono un distanziamento sociale adeguato al contenimento del contagio;

VISTO l'art.32 della Legge n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art.50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 4 del D.L. 25/03/2020, n. 19;

ORDINA

A far data dal 4 maggio 2020

- 1) L'apertura del cimitero cittadino con passaggio dal solo ingresso principale;
- 2) La fruizione degli spazi all'interno del cimitero cittadino dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle regole stabilite dalle Autorità al fine di contrastare il contagio, in particolare quelle

relative a:

- a) **distanze interpersonali;**
- b) **divieto di assembramenti;**
- c) **utilizzo di mascherine o comunque di protezioni a copertura di naso e bocca;**
- d) **in occasioni di esequie il numero massimo di persone presenti non potrà superare le 15 unità**

DEMANDA

Al gestore dei servizi cimiteriali, la corretta e puntuale osservanza delle predette prescrizioni.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione territoriale de L'Aquila, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

Le Forze dell'Ordine Locali e Statali sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

É fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e l'inottemperanza sarà punita ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

DISPONE

1. che della presente ordinanza venga data la massima diffusione sia a mezzo delle ordinarie procedure di pubblicazione, sia tramite i canali di comunicazione telematica dell'Ente;
2. che la stessa venga trasmessa a:
 - Prefettura di L'Aquila;
 - Comando di Polizia Locale Unione Terre dei Peligni;
 - Comando Stazione Carabinieri di Pratola Peligna;
 - Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sulmona;
 - Tenenza Guardia di Finanza di Sulmona;
 - Regione Abruzzo,
 - Gestore servizi cimiteriali.

IL SINDACO
Enrico PACE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93.